

Circolare n.61
PMG/cg
10 Novembre 2008

Novità dall'[Unione Europea](#) e dai lavori parlamentari.

[Indice](#)

- Aggiornamento della normativa comunitaria relativa al [controllo delle concentrazioni tra imprese](#).
- Proposta una direttiva per l'individuazione di [una base europea di diritti dei consumatori](#).

✓ **AVVERTENZA:** cliccando sulla parola **Indice** posta alla fine di ogni paragrafo si torna a quest'indice degli argomenti.

➤ **Aggiornamenti sulla normativa comunitaria relativa al controllo delle concentrazioni tra imprese**

Entrato in vigore il 1° maggio 2004, il Regolamento sul controllo delle concentrazioni riformò profondamente il quadro regolamentare di riferimento: [il Regolamento \(CE\) n. 139/2004](#) andò infatti a rafforzare il principio dello sportello unico, incoraggiò effettivamente la partecipazione delle autorità nazionali garanti della concorrenza e semplificò la procedura di notifica.

La riforma apportata al [precedente Regolamento \(CEE\) n. 4064/1989](#), comportò le seguenti innovazioni:

- x precisazione del criterio sostanziale per l'analisi delle concentrazioni di "dimensione comunitaria" ;
- x razionalizzazione dei termini di notifica, introducendo la possibilità di notificare un'operazione di concentrazione prima che questa formi oggetto di un accordo vincolante tra le parti, abolendo nel contempo l'obbligo di notifica entro la settimana in cui tale accordo vincolante è stato concluso;
- x semplificazione del sistema di rinvio dalla Commissione alle autorità nazionali o viceversa;
- x flessibilità del calendario delle inchieste con la possibilità di prolungare di tre settimane il termine ultimo entro cui le parti possono proporre soluzioni proprie e, previo accordo delle parti, di quattro settimane per consentire alla Commissione di procedere ad un esame approfondito;
- x rafforzamento dei poteri di indagine della Commissione per consentire a quest'ultima di raccogliere più agevolmente le informazioni di cui necessita per infliggere sanzioni più severe alle aziende che la ostacolano nei suoi compiti.

Il Regolamento (CE) n. [802/2004](#) della Commissione, del 7 aprile 2004, di applicazione del Regolamento (CE) n. [139/2004](#) del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, dal canto suo enunciava il **principio della notificazione obbligatoria delle concentrazioni prima della loro realizzazione, stabilendo che il mancato rispetto dell'obbligo di notificazione costituisce un atto passibile di ammende per le parti e può provocare per esse delle conseguenze pregiudizievoli sul piano del diritto civile.**

Questa regolamentazione è stata emendata dal **Regolamento (CE) n. [1033/2008](#) della Commissione del 20 ottobre 2008**, che modifica il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese: la Commissione ha introdotto dette modifiche in conformità con i cambiamenti presenti nella comunicazione sulle misure correttive.

Ad esso si accompagna la **[Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate](#)** a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione: dette misure sono state rivisitate per essere in grado di affrontare in modo più efficace i problemi di concorrenza e di fornire alle società coinvolte nei casi di concentrazioni informazioni chiare sulle modalità da seguire per affrontare nel modo migliore tali problemi.

Le misure correttive sono modifiche apportate alle transazioni proposte, che vengono suggerite dalle parti interessate per eliminare gli eventuali problemi di concorrenza individuati dalla Commissione.

Le principali modifiche riguardano la compilazione di un formulario per presentare le informazioni sulle misure correttive, dettagli sulle misure correttive relative a dismissioni e accesso e alcuni chiarimenti sul ruolo del fiduciario.

Altri links Internet di interesse:

area tematica su [Scadplus](#);

area tematica nella [DG Concorrenza](#) della Commissione Europea

la normativa di riferimento nella [DG Concorrenza](#) della Commissione Europea (cfr. "Mergers" e "Remedies");

[Studio sulle misure correttive in materia di concentrazioni](#) pubblicato nell'ottobre 2005.

[Indice](#)

➤ **Proposta una direttiva per l'individuazione di una base europea di diritti per i consumatori**

Lo scorso 8 Ottobre 2008 la Commissione Europea ha approvato una proposta di direttiva volta a costituire una base europea di diritti dei consumatori: detta proposta, che riguarda in estrema sintesi i contratti relativi a vendite di beni e servizi tra imprese e consumatori (business-to-consumer **(B2C)**), inizia pertanto il suo iter-legis comunitario secondo la procedura di codecisione.

La proposta intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori e al conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei consumatori mediante **l'armonizzazione completa degli aspetti fondamentali del diritto contrattuale per i consumatori** che sono pertinenti per il mercato interno, desumibili dalle seguenti direttive:

- x la direttiva 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali,
- x la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
- x la direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza
- x la direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

Le direttive in esame contengono clausole di **armonizzazione minima**, cioè che gli Stati membri possono mantenere o adottare norme più severe in materia di tutela dei consumatori: gli Stati membri hanno fatto largo uso di questa possibilità, con il risultato di un quadro normativo frammentato nella Comunità che causa costi significativi in termini di adempimento per le imprese che desiderano operare a livello transfrontaliero.

Le regole sul conflitto legislativo, come quelle incluse nel regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (**Roma I**), non risolvono questo problema, poiché i consumatori che concludono un contratto con un operatore commerciale estero non possono essere privati della protezione derivante dalle norme inderogabili del loro paese di residenza.

Gli effetti di questa frammentazione sul mercato interno consistono in una riluttanza delle imprese a vendere a consumatori oltre frontiera, che a sua volta si traduce in minore benessere per il consumatore. Se ai consumatori è precluso l'accesso ad offerte competitive transfrontaliere, essi non possono beneficiare completamente del mercato interno in termini di maggiore scelta e prezzi più bassi.

L'obiettivo della proposta è quello di contribuire ad un migliore funzionamento del mercato interno tra consumatori e imprese aumentando la fiducia del consumatore nel mercato interno e riducendo la riluttanza delle imprese ad operare a livello transfrontaliero.

Questo obiettivo globale dovrebbe essere raggiunto riducendo la frammentazione, rafforzando il quadro normativo e fornendo ai consumatori un elevato livello comune di tutela e un'informazione adeguata sui loro diritti e su come esercitarli.

A tal fine la Commissione europea istituirà un processo per individuare il modo più appropriato per **informare i consumatori dei loro diritti fondamentali presso il punto vendita**.

In linea con l'obiettivo di una migliore regolamentazione, la proposta garantisce la coerenza tra le direttive [2005/29/CE](#) (relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno) e le direttive [85/577/CEE](#), [97/7/CE](#) e [99/44/CEE](#), regolamentando le conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto delle prescrizioni.

Il campo di applicazione della proposta è limitato, nel rispetto del principio di sussidiarietà, **alle norme di protezione dei consumatori nei contratti conclusi tra commercianti e consumatori**: essa **armonizza completamente tutti gli aspetti attinenti alla tutela dei consumatori che sono pertinenti per il commercio transfrontaliero**, ad esempio quelli indispensabili per i commercianti nella redazione delle condizioni contrattuali e la creazione di materiali informativi, nonché per la gestione dell'impresa (ad es. la gestione di merci restituite nelle vendite a distanza o dirette).

La proposta regola, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo **gli aspetti chiave del diritto contrattuale dei consumatori** e non interferisce con i concetti più generici del diritto contrattuale come la capacità di concludere contratti o i risarcimenti, **applicandosi sia ai contratti nazionali che transfrontalieri**, in linea con il risultato del Libro verde che ha preceduto la redazione della proposta di direttiva: l'inclusione delle operazioni nazionali nel campo di applicazione è proporzionale all'obiettivo di semplificazione del quadro normativo comunitario, poiché evita un regime doppio che creerebbe un'ulteriore frammentazione e distorsioni in termini di competitività tra le imprese che operano solo a livello nazionale e quelle che operano sia a livello nazionale che transnazionale.

Infine, **la proposta semplifica considerevolmente** l'acquis relativo ai consumatori; mettendo insieme le quattro direttive essa regola in modo sistematico i punti comuni ed elimina i doppi e le incoerenze.: p.es. , **la proposta regola coerentemente gli aspetti comuni come le definizioni comuni, un insieme di informazioni precontrattuali e le regole sugli aspetti contrattuali delle vendite** che sono attualmente sparsi in diverse direttive.

Il capo I comprende le definizioni comuni quali **"consumatore"** e **"commerciante"** e stabilisce **il principio dell'armonizzazione completa** degli aspetti fondamentali del diritto contrattuale per i consumatori del mercato interno, in base al quale gli Stati membri non possono mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle fissate nella proposta di direttiva.

Il capo II comprende un **insieme di informazioni** che vanno fornite dai commercianti prima della conclusione di tutti i contratti con i consumatori, nonché un **obbligo d'informazione** sugli intermediari che concludono contratti a nome dei consumatori.

Il capo III, applicabile solo ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, stabilisce prescrizioni specifiche sull'informazione e regola il diritto di recesso (tempi, esercizio ed efficacia) in maniera coerente. Esso fa anche riferimento al modulo standard di recesso incluso nell'allegato I (B).

Il capo IV chiarisce le disposizioni della direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo: esso mantiene il principio di responsabilità del commerciante nei confronti del consumatore per un periodo di due anni qualora le merci non siano conformi al contratto ed introduce una nuova regola secondo cui il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore solo se egli stesso o un terzo da lui indicato, diverso dal vettore, prende il possesso materiale dei beni.

Il capo V riflette ampiamente le disposizioni della direttiva 93/13/CE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: esso si applica alle clausole contrattuali abusive che non sono state negoziate individualmente, quali le condizioni contrattuali standard.

Le clausole abusive sono quelle che creano squilibri significativi nei diritti e negli obblighi dei consumatori e dei commercianti e non sono vincolanti per i consumatori; per garantire la certezza giuridica la direttiva comprende **due elenchi di clausole abusive.**

L'allegato II contiene un elenco di clausole che sono considerate abusive in qualsiasi circostanza.

L'allegato III contiene un elenco di clausole che sono considerate abusive a meno che il commerciante non dimostri il contrario.

Detti elenchi sono applicabili in tutti gli Stati membri e possono essere modificati solo mediante la procedura di comitato prevista dalla presente direttiva.

[Altri links Internet di interesse:](#)

Il cd. “**acquis communautaire**” in tema di politica comunitaria del consumo;
Sintesi della Legislazione in tema “**Consumatori**” su Scadplus.

[Indice](#)